



COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

ORDINANZA N. 31

Publicata all'Albo Pretorio al n. h 69

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- durante il periodo invernale si verificano frequentemente fenomeni di formazione del ghiaccio e di precipitazioni nevose che condizionano il regolare scorrimento dei veicoli sulle arterie viabili comunali, generando notevoli disagi alla circolazione stradale oltreché situazioni di potenziale pericolo;
- è dovere di questa Amministrazione evitare, quanto più possibile, disagi alla circolazione e scongiurare, in via preventiva, il realizzarsi di situazioni di pericolo;

PRESO ATTO che gran parte delle difficoltà derivano dalla presenza sulle strade di veicoli che vi transitano senza l'idoneo equipaggiamento che, in linea di principio, consente di evitare interruzioni della circolazione che possono rendere difficile, a volte quasi impossibile, persino lo svolgimento dei servizi di emergenza e di sgombroneve;

EVIDENZIATO che risulta pertanto doveroso assumere ogni provvedimento utile ad evitare disagi e pericoli alla circolazione stradale ed ai soccorsi;

RICHIAMATO l'articolo 6 comma 4 lettera e) del D. Lgs. del 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada), come modificato dall'art.1, comma 1, della legge 29 luglio 2012, n.120, in forza del quale l'Ente proprietario della strada può "prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio";

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

A tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, nel periodo compreso tra il **15 Novembre 2015 ed il 15 aprile 2016**, che transitano su tutte le arterie viabili comunali, di essere muniti di pneumatici invernali, ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.



COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2.

Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali su veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, come da Circolare n.58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

La presente ha validità anche oltre il periodo di tempo stabilito in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio;

L'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza delle forze di polizia tutte e delle autorità indicate all'articolo 12 del codice della strada.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 6 comma 4 lettera e) e comma 14 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente Ordinanza viene notificata agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Ripabottoni ed in altri luoghi pubblici per tutto il periodo e trasmessa al Comando Carabinieri di Ripabottoni;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (entro sessanta giorni) o al Presidente della Repubblica (entro centoventi giorni).

Dalla Residenza Municipale, li 10 NOV. 2015



IL SINDACO
CIVETTA Orazio